



COMUNE DI CARAVAGGIO

Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 21/05/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'APERTURA DEL MERCATO SCOPERTO DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZALE MORETTINI, VIA OLIMPIA, VIA SAN FRANCESCO - MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (CORONAVIRUS)

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Viste:

- L'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo "Coronavirus", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- L'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- L'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante "Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicata nella GURI n. 44 del 22 febbraio 2020;

Visti:

- Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 3;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella GURI n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 200, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella GURI n. 47 del 25 febbraio 2020;

Viste:

- Le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;
- Le successive ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visti inoltre:

- I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020, recanti "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) datato 8 marzo 2020 (che ha sostituito da tale data i precitati decreti del 1 e 4 marzo u.s.), anch'esso contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella GURI, serie Generale, n. 59 del 8 marzo 2020, con il quale

sono state adottate ulteriori e più stringenti misure di contenimento del contagio rivolte alla Regione Lombardia e ad altre 14 province del Nord Italia;

- Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) datato 9 marzo 2020, in vigore dal 10 marzo 2020, con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto al diffondersi del virus COVID-19 già previste dall'art. 1 del Dpcm 8/03/2020 per la Regione Lombardia e ad altre 14 province italiane, confermando l'efficacia delle stesse sino al 3 aprile 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) adottato l'11 marzo 2020, in vigore dal 12/03/2020, che contiene ulteriori misure restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in essere, nello specifico l'art. 1, punto 6), il quale stabilisce che le PP.AA. provvedano ad assicurare le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, individuando a tal fine le attività indifferibili da rendere in presenza;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) adottato il 1 aprile 2020, in vigore dal 4/04/2020, che dispone la proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 30/04/2020 che dispone la proroga fino al 17 maggio 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, e 22 marzo 2020, del 10/04/2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Le Ordinanze della Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 e n. 547 del 17/05/2020 e le relative linee guida regionali allegata all'ordinanza;

Rilevato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione della dichiarata epidemia da COVID-19;

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 14 del 04/05/2020 avente per oggetto "DISPOSIZIONI FINO AL 17 MAGGIO 2020 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19";

RITENUTA

La propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale, nelle more di ulteriori interventi da parte della Regione o dello Stato ai sensi dell'art. 32 della L. 833 del 1978, in virtù del decreto legge del 16/05/2020, dell'ordinanza n. 547 del 17/05/2020 che hanno introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ORDINA

Dal 22/05/2020 sino al 12/06/2020 la riapertura del mercato e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'applicazione delle seguenti misure necessarie per evitare assembramenti:

1. Riapertura del mercato:

- la riapertura del mercato settimanale del venerdì mattina, individuato nell'area mercatale di Piazzale Morettini, via Olimpia e via San Francesco, di cui alla allegata planimetria che contempla il numero dei posteggi assegnati agli operatori, l'area interessata e le misure di sicurezza;
- lo spostamento provvisorio dei posteggi n. 111, 112, 113 come indicato nell'allegata planimetria quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- la distanza fra i posteggi è di metri 1 (uno); questa prescrizione sarà ottenuta con la riduzione della metratura dei posteggi di almeno 50 cm sulla lunghezza o larghezza degli stessi, a seconda della necessità, fatta eccezione per le tipologie di vendita il cui banco è costituito da automezzo attrezzato;
- I clienti dovranno attendere di essere serviti nella zona frontale del banco;

- I banchi che hanno una maggiore affluenza dovranno prevedere un'area di rispetto e una zona di attesa dedicata, garantendo lo scorrimento dei clienti nell'area mercatale;
- La capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa è pari a n. 500 persone, esclusi gli addetti alla vendita e il personale di controllo;
- Al fine di garantire il regolare svolgimento del mercato nell'area appositamente individuata con la presenza di tutti i titolari di posteggio nonché degli assegnatari, si ritiene necessario e opportuno sospendere fino alla scadenza del presente provvedimento, l'utilizzo dei posti attualmente liberi e di quelli lasciati liberi dai titolari di posteggio assenti e dedicati alla spunta;
- L'accesso all'area per gli operatori avrà luogo a partire dalle ore 7,00 e l'area dovrà essere lasciata libera alle ore 13,30
- L'orario di vendita è stabilito dalle 7:45 alle 12,00;
- Saranno presenti, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza individuate, due operatori di sicurezza, il personale della Polizia Locale e i volontari della Protezione civile;
- I varchi saranno delimitati con transenne e nastro bianco e rosso ad alta visibilità;
- I varchi di accesso e di uscita, sono tre: il primo posto sulla p.za del Bersagliere Attilio Toninelli, ingresso e uscita, il secondo in via Guzzasete altezza ingresso parcheggio centro sportivo, varco di ingresso e il terzo in via S. Francesco, varco di uscita. I varchi di accesso saranno opportunamente divisi in settori, uno per l'ingresso e uno per l'uscita con il posizionamento di transenne e di idonei cartelli – posti a debita distanza al fine di orientare la clientela nella giusta direzione – che indichino “ingresso” e “uscita”;
- Gli altri varchi presenti verranno chiusi;
- Verrà effettuata dagli operatori di sicurezza presenti la rilevazione della temperatura corporea agli operatori commerciali del mercato e ai clienti prima del loro accesso all'area di mercato (inibendo l'accesso a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante);
- I clienti devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia quando sono in attesa di accedere all'area sia quando si trovano all'interno della stessa;
- **Sono vietati gli assembramenti.**

2. Misure a carico del titolare di posteggio:

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- E' obbligatorio l'uso delle mascherine e guanti;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccando la merce;
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

3. Sperimentazione: dopo la prima giornata di apertura con le nuove regole, l'Amministrazione si riserva di modificare il presente provvedimento in base all'andamento e alle eventuali segnalazioni di criticità della polizia locale;

4. E' consentito al personale della polizia locale effettuare spostamenti dei posteggi per assicurare le prescrizioni impartite dalla normativa vigente in materia e quelle sopra riportate.

MANDA

- all'affissione all'Albo Pretorio della presente ordinanza;
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori e Servizi Pubblici Arch. Paolo Bordegari, affinché predisponga l'apposizione di transenne e della necessaria segnaletica;

AVVERTE

- Ai sensi dell'art.3, c. 4° della L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:
- Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge.
- Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- Gerarchico avanti il Prefetto di Bergamo entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

MANDA

copia della presente Ordinanza:

- alla Prefettura di Bergamo-Ufficio Territoriale del Governo;
- ai soggetti di cui all'art.16 della Legge n.121 del 01/04/1981 ed ai soggetti di cui al combinato disposto di cui all'art.13 della Legge 689/81 affinché provvedano al controllo del rispetto della stessa;
- a tutte le attività commerciali interessate;
- al Comando Polizia Locale di Caravaggio, al Comando Stazione Carabinieri di Caravaggio ed al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio per opportuna conoscenza.

Il Sindaco
Claudio Bolandrini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caravaggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOLANDRINI CLAUDIO;1;13626814